

**CONCESSIONE AMMINISTRATIVA D'USO A TITOLO ONEROSO DELL' IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VIA NASALLI ROCCA N. 29, PIACENZA.  
CIG. Z2530FF83D**

**ART. 1- OGGETTO DELLA CONCESSIONE**

Il presente contratto ha per oggetto la concessione amministrativa d'uso per anni 9 (nove) dell'immobile comunale sito in via Nasalli Rocca n. 29, a Piacenza, annoverato nell'inventario comunale nei beni indisponibili, individuato al successivo art. 2, destinato a servizi sociali.

**ART. 2- CONSISTENZA DEI LOCALI**

I locali oggetto della presente concessione sono meglio individuati nella planimetria allegata e fanno parte degli immobili appartenenti al patrimonio indisponibile del Comune di Piacenza.

La dotazione delle attrezzature e degli elementi accessori, degli arredi e di quanto altro necessario per lo svolgimento dell'attività è posta ad esclusivo carico del concessionario.

Conseguentemente il Concessionario si impegna alla loro manutenzione e sostituzione, qualora non più efficienti e decorosi.

**ART. 3. CONDIZIONI ALLE QUALI E' SOTTOPOSTA LA CONCESSIONE**

Il concessionario deve:

1. svolgere esclusivamente servizi sociali;
2. eseguire la manutenzione ordinaria;
3. su richiesta del concedente effettuare interventi di manutenzione straordinaria che si renderanno necessari durante la durata della concessione indispensabili alla fruizione del bene.
4. Aggiornare la documentazione catastale presente nella banca dati dell'Agenzia delle Entrate, anche a seguito degli eventuali lavori di adattamento necessari allo svolgimento della propria attività

Gli interventi di manutenzione straordinaria che l'ufficio tecnico prevede possano essere indispensabili nel corso degli anni sono i seguenti:

**1) Rifacimento della copertura- Rimozione amianto**

Rimozione e bonifica amianto - Rifacimento del tetto dell'intera copertura da eseguirsi con sostituzione assito in legno, strato di materiale isolante, latraste di fibrocemento sottocoppo e successivo coppi di recupero, sostituzione della canale di gronda con nuova lattoneria in lamiera pre-verniciata da 8/10 e nuovi tubi pluviali.

**2) Sostituzione porte - finestre**

Sostituzione delle porte finestre con vetro stratificato al piano terra.

### **3) Revisione luci di emergenza**

Al piano terra revisione delle luci di emergenza.

### **4) Rifacimento parti di intonaco**

Rifacimento di parti di intonaco ammalorato per risalita umidità al piano terra.

### **5) Interventi su scala d'emergenza**

Sostituzione porta su scala d'emergenza e adeguamento parapetto scala d'emergenza al primo piano dell'edificio.

### **6) Ascensore**

Revisione e messa in funzione dell'ascensore a servizio di tutto l'immobile.

Il Concessionario per l'esecuzione degli sopraindicati interventi di manutenzione straordinaria dovrà produrre al Responsabile del procedimento un apposito progetto , almeno 30 giorni prima dell'avvio delle singole procedure dei lavori.

Il Responsabile del procedimento provvederà tramite i tecnici dell'Ufficio patrimonio immobiliare alle verifiche del caso.

Solo dopo aver ottenuto il nulla osta da parte del Responsabile del procedimento, il Concessionario potrà procedere alla presentazione della necessaria pratica allo sportello unico edilizia.

In fase di affidamento dei lavori dovrà essere applicato quanto disposto dal DLGS n. 50/2016 e s.m..

Gli importi relativi agli interventi di manutenzione straordinaria ( compresi oneri tecnici, di sicurezza e IVA) resi in luogo del concedente saranno scomputati dal canone di concessione a fronte della loro rendicontazione tramite presentazione della contabilità lavori a firma della direzione lavori e delle fatture quietanziate ai sensi della DGC n. 95/2019 .

Il concedente si riserva la facoltà di eseguire direttamente i lavori di manutenzione straordinaria nel caso decida di intervenire senza l'ausilio del concessionario.

## **ART. 4 – ALLESTIMENTO LOCALI**

I locali oggetto di concessione vengono consegnati privi degli arredi e delle attrezzature necessarie per lo svolgimento dell'attività.

Il concessionario dovrà quindi provvedere a propria cura e spese ad arredare i locali da adibire a servizi sociali.

Nell'allestimento dei locali, il concessionario assicurerà l'osservanza delle migliori prescrizioni tecniche e l'esecuzione dello stesso a perfetta regola d'arte, nel pieno rispetto di tutte le condizioni e clausole espresse nel presente contratto, nelle disposizioni di legge e regolamentari vigenti, relativamente alla qualità ed alle caratteristiche tecniche e di sicurezza di tutte le opere facenti parte dell'allestimento medesimo.

Il Concessionario dovrà produrre al Responsabile del procedimento un apposito progetto esecutivo, almeno 30 giorni prima dell'avvio delle singole procedure dei lavori di posa degli allestimenti e delle attrezzature.

Il Responsabile del procedimento provvederà tramite i tecnici dell'Ufficio patrimonio immobiliare alle verifiche del caso.

Solo dopo aver ottenuto il nulla osta da parte del Responsabile del procedimento, il Concessionario potrà procedere all'inoltro della pratica edilizia al SUAP se necessaria e all'esecuzione dei lavori di posa degli allestimenti e delle attrezzature.

## **ART. 5 – DURATA DELLA CONCESSIONE**

La concessione avrà una durata di anni 9 (nove), a decorrere dalla data della sottoscrizione della medesima, salva la facoltà per il Comune di revoca anticipata e di decadenza, così come successivamente indicati.

Alla scadenza, la concessione decadrà di diritto, salva la facoltà di eventuale rinnovo per un ulteriore periodo di durata pari ad anni 6 (sei), su richiesta del concessionario, da presentarsi entro e non oltre 12 (dodici) mesi dalla scadenza, rinnovo ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione.

Alla scadenza quindi, i locali dovranno tornare nella piena disponibilità del Comune in buono stato manutentivo ivi comprese le eventuali migliorie e/o addizioni. E' in ogni caso esclusa, trattandosi di concessione amministrativa, l'applicazione delle norme riguardanti i contratti di locazione, tranne quelle richiamate espressamente nella presente concessione.

## **ART. 6 – CONSEGNA E RICONSEGNA DEI LOCALI**

La consegna dei locali avverrà in concomitanza con la sottoscrizione della concessione e con la redazione in contraddittorio di apposito verbale sullo stato dei luoghi.

Altrettanto verrà eseguito alla scadenza della presente concessione.

Il Concessionario sarà custode di quanto consegnato e lo utilizzerà osservando tutte le norme di sicurezza di igiene, i regolamenti comunali e le disposizioni di legge in materia.

### **A) Consegna dei locali**

I locali sono dati in concessione a corpo e non a misura, pertanto non vi sarà luogo ad azione per lesione né ad aumento né a diminuzione del canone di concessione per qualunque errore nella descrizione del bene e nell'indicazione delle superfici, dovendosi intendere come espressamente conosciute ed accettate nel loro complesso dal concessionario.

I locali vengono concessi nello stato di fatto in cui si trovano, rimanendo a carico del concessionario la richiesta e l'ottenimento di eventuali permessi, licenze, autorizzazioni amministrative (diverse da quella menzionata al precedente art. 3), sanitarie e/o di pubblica sicurezza o quant'altro occorrente per l'esecuzione di eventuali opere funzionali per l'uso stabilito, senza che la sottoscrizione della concessione costituisca impegno al rilascio delle stesse da parte del Comune di Piacenza e di altri Enti Pubblici.

Il concessionario rimane consegnatario dei locali oggetto della presente concessione quali risultano dal verbale di consegna redatto fra le parti all'inizio della concessione.

### **B) Riconsegna dell'immobile**

Alla scadenza della concessione, i locali dovranno essere riconsegnati nel pieno possesso del concedente, senza alcun onere ed obbligo di indennità ovvero di rimborso alcuno a carico di quest'ultimo.

In ogni caso, tutte le opere realizzate si intenderanno acquisite gratuitamente al patrimonio indisponibile del Comune di Piacenza.

In caso di mancata o ritardata consegna del bene alla scadenza, il concessionario dovrà pagare all'Amministrazione comunale un'indennità per abusiva occupazione pari al canone di concessione a quel momento dovuto, in virtù del rapporto negoziale scaduto. E' fatto

salvo, altresì. Il potere di procedere in via di autotutela esecutiva, con l'assistenza della forza pubblica, al rilascio coattivo dell'immobile.

#### **ART. 7 – AVVIO DELLA GESTIONE**

Il concessionario si impegna ad ottenere le apposite autorizzazioni (VVF, Ausl, ecc.) necessarie all'avvio della propria attività ed a eseguire le relative opere di cui al precedente art. 4) entro il termine di 90 giorni dal verbale di consegna.

Decorso infruttuosamente tale termine, sarà applicata una penale pari ad € 1.000,00 (mille/00) per ogni 15 (quindici) giorni, o frazione di essi, di ritardo, che il concedente è autorizzato a prelevare dalla cauzione, salvo l'obbligo del concessionario di ricostituire quest'ultima nell'importo originario, entro il termine che gli verrà comunicato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, non superiore a giorni 15 (quindici).

Decorsi infruttuosamente 60 (sessanta) giorni dalla scadenza del termine di cui al precedente comma 1, troverà applicazione quanto stabilito dal successivo art. 15.

#### **ART 8. CORRISPETTIVO E MODALITA' DI PAGAMENTO**

Il canone concessorio, di importo annuo pari a €..... come da offerta, non è soggetto ad IVA ai sensi degli artt. 1 e 4 DPR n. 633/72 ed ai sensi della Circolare del Ministero delle Finanze n. 8 del 14.6.1993.

Il canone deve essere pagato presso la Tesoreria del Comune di Piacenza in due rate semestrali anticipate, entro ..... di ciascun anno-

La prima semestralità, dovrà essere corrisposta entro 10 (dieci) giorni dalla sottoscrizione della presente concessione.

Dall'inizio del secondo anno il canone di concessione annuo sarà, automaticamente e senza bisogno di richiesta scritta, aggiornato in misura pari al 100% (cento per cento) delle variazioni accertate dell'indice ISTAT, riferito all'aumento del costo della vita.

In caso di mancata corresponsione del canone di concessione alle scadenze sopra indicate, trovano applicazione le disposizioni di cui ai successivi articoli 10 e 15.

#### **ART. 9 – ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO**

Il concessionario è tenuto ad utilizzare i locali esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate ai precedenti artt. 1 e 3.

Gli interventi di adeguamento dei locali, per lo svolgimento dell'attività, saranno a totale carico del concessionario.

A carico del concessionario sono altresì tutte le spese da sostenere:

- attivazione, a suo nome, delle utenze relative ad acqua, luce, gas, riscaldamento, telefono, nonché per i relativi consumi;
- per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani prodotti durante la gestione e per tributi assimilati o altre eventuali spese comuni.

Saranno pure a totale carico del concessionario tutti gli interventi di manutenzione ordinaria necessari nel corso della durata della concessione, senza che il concessionario possa vantare alcun indennizzo da parte del Comune di Piacenza, durante o a termine del rapporto.

Per manutenzione ordinaria s'intendono le opere che hanno una finalità conservatrice dell'immobile concesso in uso e che non comportino alterazioni delle superfici, dei volumi e della destinazione d'uso, in particolare le opere che riguardano la riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture dell'immobile assegnato e quelle necessarie ad

integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnici e tecnologici esistenti. Per manutenzione ordinaria s'intendono anche gli interventi di adeguamento necessari al regolare utilizzo in sicurezza dell'immobile concesso ed il ripristino di eventuali danni causati dagli utilizzatori. Rientrano in ogni caso, nella manutenzione ordinaria, tutte le riparazioni necessarie e tutte quelle riparazioni e/o opere che rispondono a specifiche esigenze dell'aggiudicatario in relazione all'uso che egli deve fare dell'immobile assegnato.

Tutti gli interventi di adeguamento o di manutenzione straordinaria da effettuarsi nei locali dovranno essere preventivamente autorizzati dal Comune concedente e corredati della documentazione prevista dalla normativa in materia edilizia ai sensi del precedente art. 3).

#### **Art. 10- CONTROLLI E PENALITA'**

Il Comune si riserva la facoltà di effettuare controlli sull'andamento della gestione del Concessionario per verificare che siano rispettate le condizioni di cui ai precedenti punti 1, 3 e 9 della presente concessione.

Il mancato rispetto degli obblighi menzionati al precedente comma del presente articolo, determina una penale di Euro 100,00 (euro cento/00)/inadempimento.

Il ritardo del pagamento di una semestralità di canone, comporta l'applicazione di una penale pari al 5% (cinque per cento) della rata scaduta, qualora il ritardo si protragga oltre il trentesimo giorno dal termine previsto e non superi il sessantesimo. Oltre il sessantesimo giorno, sarà dovuta una ulteriore penale, per il periodo eccedente i primi sessanta giorni, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo della rata scaduta.

In caso di mancato pagamento del canone, il concedente potrà avvalersi del disposto dell'articolo 1453 del C.C. (Risolubilità del contratto per inadempimento), senza bisogno di diffida o di costituzione in mora; la concessione decadrà di diritto e scatterà l'obbligo di sgombero dei locali in uso.

Le penalità di cui al precedente comma saranno applicate dal Comune previa comunicazione d'avvio del procedimento nelle forme, con le modalità ed i termini previsti e prescritti dalla Legge 241/1990 (e sue successive modifiche ed integrazioni); in caso di mancata corresponsione degli importi dovuti a titolo di penalità, gli stessi saranno prelevati dalla cauzione contrattuale di cui al successivo art. 17 che il concessionario, nel termine perentorio di giorni 15 (quindici), all'uopo notificatogli dal Comune, dovrà ricostituire nell'importo originario, a pena – in difetto d'adempimento - della dichiarazione di decadenza di cui all'art. 15 della presente concessione.

#### **ART. 11 – ASSICURAZIONE**

Il Concessionario sarà tenuto a rispondere dei danni causati all'immobile, per tutto il periodo di durata della concessione, inerenti e dipendenti dalla gestione dell'attività, senza eccezioni e per intero, condizione che pertanto tiene il Concedente sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose da chiunque ed a qualsiasi titolo provocati.

Allo scopo, il Concessionario dovrà stipulare, con oneri a proprio carico all'atto della sottoscrizione del disciplinare di concessione, idonea polizza di assicurazione per la copertura dei rischi per danni a terzi, compreso il Comune di Piacenza, con un massimale di almeno 2.500.000,00 euro che verrà accettata dal concedente.

Il Concessionario dovrà stipulare inoltre, con oneri a proprio carico all'atto della sottoscrizione del disciplinare di concessione, idonea polizza di rischio locativo con un massimale di almeno 700.000,00 euro.

## **ART. 12 -RESPONSABILITA'**

Ogni responsabilità comunque inerente e dipendente la gestione dell'attività è esplicitamente, senza eccezioni e per intero, a carico del concessionario che pertanto tiene il concedente sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose, da chiunque ed a qualsiasi titolo provocati, durante l'utilizzo dei locali concessi.

Il concessionario deve altresì garantire un'utilizzazione dell'immobile compatibile con le disposizioni del DM 37/2008 e del D. Lgs.81/2008, adeguando e rispettando gli impianti a norma, e dando tempestiva comunicazione al Comune delle eventuali disfunzioni. IL Concessionario è tenuto a rispettare sia la normativa vigente riguardante la sicurezza sul lavoro, di cui al D. Lgs.81/2008, in attuazione dell'art.1 della L.123/2007, sia le disposizioni normative del DM 10/03/1998.

## **ART. 13 – SUB-CONCESSIONE E DESTINAZIONE D'USO DEI LOCALI**

E' autorizzata la subconcessione di alcuni spazi dei locali oggetto della concessione ad altri soggetti operanti nell'ambito dei servizi sociali, previa autorizzazione del concedente.

E' fatto divieto al concessionario di adibire i locali a scopi diversi e per attività differenti da quelli consentiti e previsti dalla presente concessione.

Il Comune si riserva, pertanto, la facoltà di visitare i locali oggetto di concessione in qualunque momento senza necessità di preavvisare il concessionario.

## **ART. 14 – REVOCA**

La presente concessione, in relazione alla natura di patrimonio indisponibile dell'immobile, potrà essere revocata ad insindacabile giudizio del concedente per sopravvenute esigenze di pubblica utilità, di interesse pubblico e/o di carattere istituzionale, senza obbligo di risarcimenti od indennizzi di sorta, fatta salva la restituzione di ratei di canoni di concessione già versati dal concessionario limitatamente al periodo non goduto.

Il provvedimento di revoca sarà adottato nel rispetto delle disposizioni contenute nella legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni e nei modi previsti nella Legge medesima.

Resta comunque salva la facoltà del concedente di adottare gli eventuali e necessari provvedimenti cautelari, anche prima dell'effettuazione della comunicazione di avvio del procedimento di revoca.

Alla pronuncia di revoca e nei termini temporali nella stessa indicati, conseguirà il ripristino del concedente nella piena disponibilità e nel pieno possesso dei locali oggetto di concessione.

## **Art. 15 – DECADENZA**

La presente concessione decade a seguito di :

- a) mancata corresponsione del canone di concessione nei termini stabiliti dal precedente art. 8;
- b) cambio destinazione d'uso dei locali, ai sensi del precedente art. 3, comma 1;
- c) grave deperimento dell'immobile, per fatti imputabili al Concessionario;
- d) reiterate inosservanze agli obblighi della presente concessione;
- e) sospensione per oltre 30 giorni delle autorizzazioni e/o delle licenze per l'esercizio dell'attività
- f) dichiarazione di decadenza, per qualsiasi ragione, dei titoli abilitativi all'esercizio dell'attività di assistenza disabili e anziani

g) mancato reintegro della cauzione nei termini assegnati;

Il provvedimento di decadenza sarà adottato nel rispetto delle disposizioni contenute nella legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni e nei modi previsti dalla Legge medesima.

Resta comunque salva la facoltà del concedente di adottare gli eventuali e necessari provvedimenti cautelari, anche prima dell'effettuazione della comunicazione di avvio del procedimento di decadenza.

Alla pronuncia di decadenza e nei termini temporali nella stessa indicati, conseguirà il ripristino del concedente nella piena disponibilità e nel pieno possesso dei locali oggetto di concessione, con incameramento del deposito cauzionale, salvo il risarcimento di qualsiasi danno derivante a qualunque titolo al concedente ed altresì salvo ed impregudicato ogni diritto del concedente conseguente alla pronuncia di decadenza.

#### **ART. 16 – RINUNCIA DEL CONCESSIONARIO**

Il concessionario potrà rinunciare alla concessione in qualsiasi momento con preavviso almeno di 180 (centottanta) giorni, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento/Pec. La rinuncia non comporta il venire meno dell'obbligo di versamento del canone non ancora versato e sino al completo sgombero e rimessione in pristino dei beni in concessione.

Il concessionario potrà richiedere la restituzione del canone eventualmente versato, limitatamente al periodo non goduto.

#### **ART. 17 – CAUZIONE**

Il concessionario è tenuto a prestare, all'atto della sottoscrizione della presente concessione, una cauzione valevole per l'intera durata della concessione per l'importo pari a una annualità del canone concessorio, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi della presente concessione.

Detta cauzione dovrà essere costituita tramite bonifico sul conto di tesoreria del Comune di Piacenza o mediante fidejussoria bancaria o polizza fidejussoria.

La fideiussione bancaria e la polizza fideiussoria dovranno prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, con la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1945 del Codice civile e la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta del concedente.

La cauzione resterà vincolata per tutta la durata della concessione, sino all'intervenuta regolare riconsegna dei locali al concedente da parte del concessionario.

Il concessionario è tenuto a integrare la suddetta cauzione ogni qualvolta essa venga meno, in tutto o in parte, nei termini che gli saranno assegnati dal concedente.

#### **ART.18 - CESSIONE DEL CONTRATTO**

La presente concessione ha carattere personale. Il concessionario, salvo autorizzazione del Comune, non può cedere i locali a terzi, nemmeno nell'ipotesi prevista dall'art.2558 del

C.C., pena la decadenza della presente concessione e l'incameramento della cauzione. La ragione ed il motivo rilevante essenziale della presente concessione è che il bene concesso sia adibito esclusivamente all'uso convenuto di cui sopra, ciò comporta che la concessione decadrà qualora il concessionario, o eventuali aventi causa, senza il preventivo assenso scritto dell'Amministrazione concedente, modifichi l'utilizzo come sopra stabilito, con immediato obbligo di restituzione dell'immobile. L'eventuale cessione d'azienda, che comporti anche l'utilizzazione dell'immobile concesso, potrà avvenire solo previa autorizzazione da parte dell'Amministrazione comunale. In caso di cessione d'azienda autorizzata, se l'amministrazione concedente non libererà espressamente e per iscritto il concessionario cedente, quest'ultimo dovrà rispondere nei confronti dell'amministrazione di eventuali inadempimenti del concessionario-cessionario.

#### **ART. 19 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

E' esclusa la competenza arbitrale e le eventuali controversie derivanti dalla presente concessione verranno demandate alla conoscenza dell'Autorità giurisdizionale competente.

#### **ART. 20 – ELEZIONE DEL DOMICILIO**

Per qualunque comunicazione o notificazione, sia amministrativa che giudiziale, concernente la concessione ed eventuali contestazioni ad essa relative, il Concessionario elegge domicilio presso la sede comunale.

Il Concedente elegge domicilio presso la sede comunale.

#### **ART. 21 – SPESE**

Tutte le spese inerenti, conseguenti e comunque connesse alla stipulazione e registrazione della concessione sono a carico del Concessionario. Sono altresì a carico del Concessionario, tutte le spese relative alla presente concessione dirette ed indirette, comprese eventuali sanzioni, interessi e comunque ogni altro onere fiscale inerente il presente atto.

#### **ART. 22 – RINVIO**

Per quanto non espressamente previsto dalla presente concessione, si rinvia alle specifiche disposizioni di legge vigenti in materia e alle norme del Codice Civile in quanto applicabili.

#### **ART. 23 - PRIVACY**

Il trattamento e la tutela dei dati personali verranno effettuati come da informativa allegata (all.A), da considerarsi parte integrante della presente convenzione.



## Allegato A

### Informativa sulla privacy (trattamento dei dati personali)

Rif. art. 13 del Regolamento Europeo  
in materia di protezione dei dati personali 2016 / 679 / UE

Comune  
di Piacenza



**Chi gestisce i miei dati?  
Chi vigila sulla loro protezione?**


**Titolare del trattamento dati** del Comune di Piacenza (con sede in Piacenza, piazza Cavalli 2) è il **Sindaco** legale rappresentante pro tempore, che con il presente atto la informa sull'utilizzazione dei suoi dati personali e sui suoi diritti.

**Responsabile del trattamento** dei dati oggetto del presente trattamento è il **dirigente incaricato** per il Servizio "INFRASTRUTTURE E LAVORI PUBBLICI - Ufficio Patrimonio Immobiliare" cui lei ha conferito i suoi dati personali. Trova nominativo e recapiti di tale dirigente nella sezione *Uffici* del sito internet comunale (indirizzo diretto: [www.comune.piacenza.it/uffici](http://www.comune.piacenza.it/uffici)) oppure presso lo Sportello comunale Quinfo (piazza Cavalli - cortile di Palazzo Gotico, tel. 0523 492 224, email [quinfo@comune.piacenza.it](mailto:quinfo@comune.piacenza.it) – web [www.comune.piacenza.it/quinfo](http://www.comune.piacenza.it/quinfo)).

**Responsabile della protezione dei dati (Rpd)** per il Comune di Piacenza è l'avv. Elena Vezzulli contattabile per questioni inerenti il trattamento dei suoi dati ai seguenti recapiti:

Rpd	avv	Elena	Vezzulli				
Avvocatura	Comunale,	piazza	Cavalli	2	,	29121	Piacenza
tel. 0523 492 005,			email	<a href="mailto:elena.vezzulli@comune.piacenza.it">elena.vezzulli@comune.piacenza.it</a>			

Il Rpd è stato nominato con provvedimento sindacale prot. n. 50221 del 9 maggio 2018.




**Come e perchè sono trattati i dati?  
Posso rifiutarmi di fornirli?**

**Modalita' di trattamento:** Il trattamento dei suoi dati personali sarà effettuato con strumenti cartacei, informatici e telematici idonei a garantire un'adeguata sicurezza e riservatezza dei dati personali, nel rispetto della normativa vigente.

**Finalita' e base giuridica del trattamento:** i dati personali che la riguardano, che il Comune di Piacenza deve acquisire o già detiene, sono trattati **per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio dei pubblici poteri propri del titolare del trattamento**, che trova il proprio fondamento giuridico in obblighi previsti da leggi, regolamenti, normative comunitarie, nonché da disposizioni impartite da autorità legittimate dalla legge. Il trattamento dei dati sopra indicati è **obbligatorio** per lo svolgimento delle attività istituzionali e il perseguimento delle finalità proprie del titolare del trattamento.

**L'eventuale rifiuto al trattamento** dei dati dovrà essere contemperato con gli interessi pubblici per i quali vengono richiesti. Nei servizi pubblici a domanda dell'interessato, l'eventuale rifiuto al trattamento comporta l'impossibilità di accesso al servizio.

Se il soggetto che conferisce i dati ha una **età inferiore a 14 anni**, il trattamento è lecito solo se e nella misura in cui è stato richiesto e/o autorizzato dai genitori e/o da chi è incaricato di esercitare la potestà genitoriale.



### Per quanto tempo sono conservati i dati?

Il Comune di Piacenza conserverà i suoi dati **per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali i dati sono acquisiti e trattati** e comunque non oltre il periodo previsto dalla legge per ciascun trattamento. Al termine di tale periodo i dati personali saranno cancellati, pertanto non potranno più essere esercitati i diritti di accesso, cancellazione, rettificazione e portabilità dei dati.



### Che diritti ho sui dati che fornisco? A chi devo rivolgermi per esercitarli?

In qualità di interessato ha i seguenti diritti, il cui esercizio non pregiudica la liceità del trattamento basato su precedente informativa:

- a) **diritto di accesso**, cioè ad avere conferma dell'esistenza o meno del trattamento dei suoi dati personali e a ottenere l'accesso a tali dati e alle informazioni relative al trattamento, alle sue finalità, al periodo di conservazione previsto o - qualora non sia possibile determinarlo - ai criteri utilizzati per quantificarlo, ai destinatari o categorie di destinatari a cui i dati personali saranno comunicati;
- b) **diritto di rettifica** dei dati personali inesatti, e di aggiornamento o integrazione dei dati personali già resi;
- c) **diritto alla cancellazione** dei dati qualora non occorrono più per il perseguimento delle finalità del trattamento (diritto all'oblio);
- d) **diritto di limitazione del trattamento** dei dati personali ai soli fini della conservazione qualora ricorrano le ipotesi di cui all'art. 18 comma 1 Regolamento Ue 2016/679;
- e) **diritto alla portabilità dei dati**, cioè di ricevere in un formato strutturato di uso comune e leggibile i dati personali che la riguardano e di trasmettere tali dati ad altro titolare del trattamento senza impedimenti purché sia tecnicamente possibile;
- f) **diritto di opposizione** in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che la riguardano ai sensi dell'art. 6 paragrafo 1 lettere e) e f) Regolamento Ue 2016/679;
- g) **diritto sui processi decisionali automatici - profilazione**, cioè di non essere sottoposto a processo decisionale basato unicamente sul trattamento automatizzato compresa la profilazione, tenuto conto che essa è lecita se autorizzata dalla normativa vigente.

**Può far valere i diritti sopra elencati rivolgendo apposita richiesta** al Responsabile del trattamento dei dati o al Responsabile della Protezione dei dati dell'Ente, come sopra individuati.

Ha inoltre il **diritto di proporre reclamo al Garante** per la protezione dei dati personali (Autorità di controllo competente), qualora ritenga che il trattamento dei suoi dati personali sia contrario alla normativa in vigore.